

2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2021 - 2023 con la legge regionale 29 novembre, n. 45 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023. Seconda variazione).

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 novembre 2021

GIANI

(Omissis).

22R00165

LEGGE REGIONALE 29 novembre 2021, n. 45.

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Seconda variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 101 del 1° dicembre 2021).

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 32 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Prima variazione);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 5 novembre 2021, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento di attività finanziaria e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione del bilancio stesso (legge regionale 29 dicembre 2020, n. 99), da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese, alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di nuove entrate, attraverso il ricorso al credito e tramite l'utilizzo di risorse finanziarie e già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione degli accantonamenti di bilancio);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Entrata» e nell'allegato B «Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 - Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2021	Pluriennale 2022	Pluriennale 2023
Entrata	0,00	-76.487.816,37	-76.487.816,37	118.129.511,59	14.167.896,30
Spesa	0,00	-76.487.816,37	-76.487.816,37	118.129.511,59	14.167.896,30

